Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Settore Servizi alla persona
SERVIZI SOCIALI

BANDO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL'ANNO 2025.

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2026).

Il contributo in oggetto ha la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, ed è interamente finanziato dalla quota del Fondo Sociale Affitti destinata dalla Regione Liguria al Comune di Loano per l'annualità 2026.

I contributi verranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili (**€ 48.516,95**).

ARTICOLO 1

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Possono beneficiare del contributo i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado, residenti a Loano al momento della presentazione dell'istanza.
La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi al beneficio, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto di locazione deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti nel territorio del Comune di Loano in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore ad **€ 8.400,00**.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, sito nel Comune di Loano al momento di presentazione dell'istanza;

c) titolarità di un contratto di locazione relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1 (*abitazione di tipo signorile*), A/7 (*abitazioni in villini*), A/8 (*abitazioni in ville*), A/9 (*castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici*) e A/10 (*uffici e studi privati*) o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla D.G.R. n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€ 125.670,01);

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) valore dell'**ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare in corso di validità **non superiore a € 16.700,00**;

h) sostenimento da parte del nucleo familiare dell'onere relativo al canone di locazione – effettivamente corrisposto nell'anno 2025 e al netto delle spese di amministrazione, delle spese condominiali e di depositi cauzionali - risultante dalla seguente documentazione:

 - copia di bonifici bancari, bonifici postali o assegni in cui siano espressamente riportati il nome dell'ordinante, l'importo e la causale dell'operazione; **NON** sono ammessi gli screenshot (schermate) di operazioni disposte tramite home banking o app di pagamento, ma soltanto le ricevute scaricabili dalle sezioni dedicate dell'app, con indicazioni delle sopra citate informazioni.

 oppure

 - Copia delle ricevute di affitto in regola con l'imposta di bollo: le ricevute devono riportare il nome dell'inquilino, l'importo, la causale, i dati dell'immobile e i dati del proprietario.

 La mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti nei bonifici o nelle ricevute, sarà considerato motivo di esclusione. Non saranno accettati bonifici o ricevute pagati a qualsiasi titolo da persone non residenti all'indirizzo e quelli pagati con conto corrente aziendale.

 oppure

 - Qualora non fosse possibile presentare tutta la documentazione comprovante l'effettivo pagamento dell'affitto, ma non ci sia situazione di morosità, dovrà essere allegata alla domanda la **dichiarazione del proprietario dell'alloggio (*Allegato B*)**, corredata dalla copia del suo documento d'identità, che attesti l'assenza di morosità; in questo caso verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese documentate.

I suddetti requisiti, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e mantenuti fino al termine della procedura che determinerà gli esiti del bando, sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore, fatte salve le previsioni di cui ai successivi paragrafi.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a **€ 300,00**, al di sotto del quale il beneficio non è concesso.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a **€ 2.800,00**.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del D.P.R. 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di altri contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA la quota destinata all'affitto (quota B) dell'ADI (Assegno Di Inclusione) di cui al Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, e successive modifiche e integrazioni.

Qualora le risorse dovessero essere insufficienti a coprire le richieste, i contributi previsti saranno ridotti in proporzione fra gli aventi diritto.

ARTICOLO 3

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione del contributo, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere redatta utilizzando **esclusivamente** il modulo appositamente predisposto (***Allegato A***), deve essere compilata in ogni sua parte, debitamente firmata e completa degli allegati richiesti, pena inammissibilità della stessa.

La domanda e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it e possono essere scaricati cliccando sulla *News* dedicata oppure ritirati in formato cartaceo presso l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune in Piazza Italia n. 2 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00).

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 13:00 del 03/11/2026 e **fino alle ore 13.00 del 03/12/2026** (30° giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a pena di inammissibilità) in una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano presso l'Ufficio U.R.P. del Comune di Loano in Piazza Italia n. 2 in orario di apertura al pubblico – farà fede la data di protocollazione dell'istanza;
- Invio a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo loano@peccomuneloano.it – in tal caso faranno fede la data e l'ora di ricezione a sistema.

All'istanza dev'essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1) documento di identità del richiedente (carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per cittadini extracomunitari);
2) attestazione ISEE 2026 in corso di validità o DSU presentata;
3) documentazione comprovante il pagamento del canone di locazione anno 2025 oppure dichiarazione del proprietario (secondo il modello di cui all'***Allegato B***) corredata del suo documento d'identità;
4) contratto regolarmente registrato ed estremi di registrazione;
5) Monitoraggio condizione abitativa (***Allegato C***).

Il richiedente deve indicare nell'istanza il valore I.S.E.E. riferito al nucleo famigliare ed il numero di protocollo di presentazione della D.S.U.

Si fa presente che le condizioni di ammissibilità devono persistere al momento della presentazione della domanda e comunque qualsiasi documentazione e/o integrazione dovrà essere presentata tassativamente entro la data di scadenza.

Non saranno accettate richieste pervenute oltre il termine di scadenza ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate né saranno accettate richieste compilate solo in parte, mancanti degli allegati obbligatori o sprovviste della data e/o della sottoscrizione.

Sarà cura del Comune di Loano, quale istruttore della pratica di accesso al beneficio, per conto della Regione Liguria, trasmettere i dati indicati nell'allegato C relativi al monitoraggio della condizione abitativa mediante il portale regionale dedicato.

ARTICOLO 4

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

Le domande presentate nei termini vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, il quale si riserva di effettuare accertamenti circa la veridicità delle dichiarazioni fornite.

Nel corso dell'attività istruttoria, l'Ufficio verifica la completezza e la regolarità della compilazione delle domande e dei relativi allegati: a tal fine può chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria.

Entro 60 giorni dalla scadenza del bando l'Ufficio procede alla stesura di una graduatoria provvisoria, dandone notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune.

Gli istanti, nei successivi 15 giorni consecutivi, potranno accedere al competente ufficio per prendere visione della propria istanza e presentare eventuale reclamo.

L'amministrazione comunale provvederà a riscontrare i reclami entro i successivi 10 giorni, decorsi i quali l'Ufficio provvede a redigere la graduatoria definitiva degli ammessi.

Ai sensi della Legge n. 241/90 il Comune di Loano **non invierà comunicazioni personali** ai singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria; gli obblighi di pubblicità legale si considerano assolti mediante la pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito web istituzionale dell'Ente. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

La graduatoria degli ammessi all'erogazione del beneficio e l'elenco degli esclusi verranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy: i nominativi degli istanti verranno sostituiti con un codice identificativo costituito dal numero di protocollo associato alla domanda. Tale numero potrà essere comunicato dall'Ufficio Protocollo al momento della presentazione della domanda oppure potrà essere richiesto dall'interessato in un secondo momento, chiamando o inviando una e-mail - con allegato documento d'identità - all'Ufficio Protocollo (protocollo@comuneloano.it) o all'Ufficio Servizi Sociali (servizisociali@comuneloano.it).

Si raccomanda di conservare con cura il codice identificativo, perché consentirà di ritrovare, all'interno degli atti pubblicati, l'esito dell'istruttoria riferita alla propria istanza.

ARTICOLO 5

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Il Comune provvede alla liquidazione dei contributi spettanti agli aventi diritto redigendo apposito elenco nel quale sono indicati gli importi riconosciuti per singolo codice identificativo associato a ciascun richiedente risultato beneficiario.

La liquidazione agli aventi diritto avviene entro 30 giorni dalla redazione della graduatoria definitiva.

Qualora le risorse liquidate dalla Regione Liguria con deliberazione di Giunta regionale n. 5915-2026 del 10/08/2026 risultassero inferiori all'importo totale richiesto per soddisfare tutti gli aventi

diritto, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i beneficiari, erogando a ciascuno di essi un contributo proporzionalmente ridotto.

Nel caso opposto in cui i fondi disponibili risultassero eccedenti il fabbisogno, si procederà all'incremento proporzionale dei contributi ammessi, fermo restando il limite del contributo teorico massimo fissato dalla Regione in € 2.800,00.

In caso di decesso dell'istante il contributo è devoluto ai familiari eredi che continuano a condurre l'alloggio, ma non ai successori che non facevano parte del nucleo familiare destinatario del contributo e che non posseggono i requisiti sociali ed economici per accedere al beneficio.

La liquidazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente in sede di domanda; potranno essere in alternativa comunicati i riferimenti di conto corrente di un soggetto maggiorenne facente parte del medesimo nucleo familiare del richiedente.

È ESCLUSO L'ACCREDITO SU CARTE PREPAGATE DI QUALSIASI ISTITUTO BANCARIO E/O POSTALE

(es. *Postepay Evolution, PayPal, Flowe, Revoult, SuperFlash, Genius Card, Mooney*).

Solo in casi eccezionali, autorizzati dagli uffici competenti, è prevista l'erogazione del contributo tramite riscossione diretta.

L'eventuale variazione delle coordinate del codice IBAN a seguito della presentazione della domanda dev'essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi Sociali. Il mancato ricevimento del contributo non può essere imputato all'Ufficio se non viene data tempestiva comunicazione di variazione di dati e/o modifiche delle condizioni di pagamento prima dell'approvazione dell'elenco degli aventi diritto.

ARTICOLO 6

INDIVIDUAZIONE NUCLEO FAMIGLIARE DEL RICHIEDENTE

L'individuazione del nucleo familiare del richiedente è effettuata secondo i criteri e le modalità stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante "«Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», e successive modificazioni o integrazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di ISEE.

ARTICOLO 7

CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale:

- procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed eventualmente sospendere il richiedente dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui sopra; a tal fine l'amministrazione può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
- Accertare presso i servizi sociali e altri enti preposti, eventuali erogazioni concesse al medesimo nucleo familiare allo stesso titolo, onde evitare così duplicazioni contributive.

Si rammenta che in caso di dichiarazione mendace si procederà all'esclusione dall'elenco degli idonei e alla revoca del beneficio eventualmente concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali, nonché se ne ricorrono i presupposti, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'erogazione dei contributi di cui al presente bando ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si precisa che il conferimento dei dati è facoltativo e qualora non vengano fornite le informazioni richieste non sarà possibile considerare la candidatura e di conseguenza erogare il contributo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I richiedenti i contributi potranno far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019 668306 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

Si potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comuneloano.it.

ARTICOLO 9

INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle procedure oggetto del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali e recarsi presso lo sportello di cittadinanza, sito in Via Stella n. 36 e attivo nelle giornate di **LUNEDI' e VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 11.00**. Si precisa che l'Ufficio fornisce indicazioni ma non procede alla compilazione delle domande.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Pizzignach, Funzionario dei Servizi Sociali.

Loano, 03/11/2026

Il Dirigente
Servizi alla persona
Dott.ssa Marta GARGIULO